



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – e-mail rmic8ec00c@istruzione.it



**LINEE GUIDA PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
SENZA CERTIFICAZIONE DI GRAVITA'**

INDICE

1	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3
	1.1 Definizione	3
	1.2 Individuazione	4
2	IL RUOLO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	5
	2.1 Il ruolo del consiglio di classe/ Team docente	5
	2.2 La Funzione strumentale per il coordinamento e la gestione delle attività di inclusione/Settore BES	6
	2.3 Il ruolo della famiglia	7
	2.4 Diritti e doveri degli studenti	8
3	Piano didattico personalizzato	8
	3.1 Didattica individualizzata e personalizzata	9
	3.2 Strumenti compensativi e misure dispensative	10
	3.3 PDP per alunni con cittadinanza non italiana	11
4	VERIFICA E VALUTAZIONE con particolare riferimento agli alunni stranieri	11
5	INDICAZIONI OPERATIVE PER LE PROVE INVALSI (PRIMARIA E MEDIA) E PER L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.	12
6	LINGUE STRANIERE : CHIARIMENTI	15
	6.1 Alunni Stranieri neoarrivati	15
	6.2 Alunni con DSA	15
	6.3 Esonero o dispensa?	16
	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	18

1 Bisogni Educativi Speciali (BES)

1.1 Definizione

Il 27 dicembre 2012 il MIUR ha emanato una direttiva che, insieme alla successiva circolare applicativa fornisce ancora oggi utili “strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali”. La direttiva tentava di eliminare disparità di trattamento all’interno delle classi dove, fino ad allora erano tutelati solo gli alunni con un deficit certificato, riconoscendo, come è evidenziato già dalla premessa, che “l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei **Bisogni Educativi Speciali** (in altri paesi europei: *Special Educational Needs*).” (Citato dalla Direttiva MIUR del 27/12/2012)

ALUNNI CON DISABILITÀ (LEGGE 104/192)

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- . DSA
- . DEFICIT DEL LINGUAGGIO
- . DEFICIT DELLE ABILITÀ NON VERBALI
- . DEFICIT DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
- . ADHD
- . BORDERLINE COGNITIVO

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO SVANTAGGIO LINGUISTICO SVANTAGGIO CULTURALE

In questo Protocollo daremo alcune indicazioni utili alla programmazione di una didattica inclusiva per gli alunni delle ultime due sottocategorie, per i quali i docenti non si avvalgono dell’aiuto dell’insegnante di sostegno.

“Tutte queste differenti problematiche,” infatti “non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.”

(Direttiva MIUR del 27/12/2012)

1.2 Individuazione

Uno dei momenti più difficili per tutte le persone coinvolte in un progetto educativo è quello iniziale. Occorre individuare in modo corretto le caratteristiche del soggetto che deve apprendere in modo da fornirgli le indicazioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo. Senza conoscere chi ci sta di fronte possiamo fare poco per aiutarlo a crescere.

E’ evidente che questa conoscenza preliminare diviene fondamentale nel caso di Bisogni Educativi Speciali e non è sufficiente trovarsi di fronte ad una diagnosi o una relazione clinica.

Possiamo ancora fare riferimento alla direttiva del 2012 la quale si esprime in modo chiaro ed inequivocabile: essa infatti non ritiene che *tutti* gli studenti appartenenti alle categorie elencate nel paragrafo precedente esprimono BES, ma soltanto che alcuni di loro, a causa di manifeste difficoltà o di altre problematiche, possono rivelare tali bisogni. Anzi aggiunge che

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni educativi Speciali: per motivi operativi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”

Da quanto affermato nella Direttiva si deduce che la scelta di un intervento didattico specifico non può avvenire se non dopo una rilevazione dell’esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche a cui segue un’osservazione sistematica da parte dei docenti, un confronto tra la scuola e i genitori, la consultazione di esperti o di strutture territoriali di riferimento.

In risposta alla normativa vigente e nella convinzione che una rilevazione precoce del bisogno è di grande supporto nella compensazione del disturbo, nel nostro istituto comprensivo è attivo da diversi anni un progetto screening, condotto dal TSRMEE della ASL RMA, per l’individuazione degli indici di rischio per i disturbi specifici di apprendimento, rivolto ai bambini delle classi Seconde della scuola Primaria.

Una volta rilevata l’effettiva necessità di un percorso personalizzato è fondamentale che tutti i soggetti interessati (genitori – insegnanti – operatori) si attivino per avviare una serie di procedure necessarie a garantire il successo formativo all’alunno interessato.

1. Il ruolo dell'istituzione scolastica.

Una volta individuato il bisogno educativo è necessario passare ad una progettualità condivisa a livello di consiglio di classe/team docenti al fine di elaborare un PDP utile al raggiungimento del successo formativo dell'alunno.

2. 1 Il ruolo del Cdc/team docenti

VERIFICA DEL BISOGNO: IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI ESAMINA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALLA FAMIGLIA E PROTOCOLLATA IN SEGRETERIA (DIAGNOSI CLINICA, RELAZIONE DELLO PSICOLOGO, RELAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, COMUNICAZIONE SCRITTA ATTESTANTE UN DISAGIO) OPPURE PRENDE IN CONSIDERAZIONE OGNI SITUAZIONE CHE NECESSITA DI UN POSSIBILE INTERVENTO ANCHE IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE.

AVVISA TRAMITE COMUNICAZIONE SCRITTA LA FAMIGLIA DELL'EMERGERE DI UNA DIFFICOLTA' E SOLLECITA UNA VALUTAZIONE CLINICA PRESSO I CENTRI AUTORIZZATI

DELIBERA DEL PDP: VALUTA, SE POSSIBILE INSIEME ALLA FAMIGLIA, LA NECESSITÀ DI PREDISPORRE UN INTERVENTO PERSONALIZZATO.

ELABORAZIONE DEL PDP: I DOCENTI, IN COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA E CON EVENTUALI ESPERTI ELABORANO IL PDP , DEFINENDO LE STRATEGIE DIDATTICHE DA UTILIZZARE E LE MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE NECESSARIE A GARANTIRE NELL'ALUNNO IL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROPOSTI NELLA PROGRAMMAZIONE.

(COME RICHIESTO DALLA L. 170/2010 E DALLA DIRETTIVA 27.12.2012)

FIRMA : TUTTI I DOCENTI FIRMANO IL PDP REDATTO ; ESSO VIENE POI FIRMATO DAI GENITORI E, INFINE , DALLA DIRIGENTE (LA FIRMA DEL DIRIGENTE È A GARANZIA DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA).

UNA COPIA DEL PDP VIENE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA ED UNA COPIA RESTA A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI NEL RACCOLITORE RISERVATO ALLA CLASSE (SCUOLA SECONDARIA) OPPURE NEL FASCICOLO RISERVATO DELL'ALUNNO.

VERIFICA DEL PDP: IL PDP PUÒ/DEVE ESSERE MODIFICATO OGNI VOLTA CHE VIENE SEGNALATO UN CAMBIAMENTO NEI BISOGNI – DIFFICOLTÀ DELL'ALUNNO; PUÒ ESSERE LIMITATO NEL TEMPO OPPURE, OPPORTUNAMENTE AGGIORNATO, SEGUIRE IL PERCORSO SCOLASTICO DELL'ALUNNO.

2.2 La funzione strumentale per il Coordinamento e la gestione delle attività di inclusione/settore BES

Fornisce informazioni ai docenti circa le disposizioni normative vigenti in tema di B.E.S.

Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato.

Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA

Cura la partecipazione della scuola a progetti sulla tematica dell'inclusione.

Coordina le attività di screening dalle prime informazioni alle insegnanti fino alla restituzione dei dati.

Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.

Diffonde e pubblicizza iniziative di formazione specifica o di aggiornamento.

Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di B.E.S.

Partecipa alle riunioni del G.L.I. (gruppo di lavoro per l'inclusione).

Cura la gestione della documentazione relativa agli alunni B.E.S. (certificazioni sanitarie, P.D.I., ecc.).

Cura la progettualità relativa al settore di competenza.

Partecipa a riunioni di coordinamento organizzativo del gruppo staff e dei Dipartimenti Disciplinari.

Partecipa ad incontri con i genitori.

2.3 Il ruolo della famiglia

IN CASO LA RILEVAZIONE DEGLI INDICI DI RISCHIO LO RICHIEDA (ESITO DELLO SCREENING) SI RIVOLGE ALLA ASL DI COMPETENZA PER UN APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO;

PROVVEDE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU SEGNALAZIONE DEL PEDIATRA A FAR VALUTARE L'ALUNNO O LO STUDENTE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 170/2010;

CONSEGNA ALLA SCUOLA LA DIAGNOSI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 170/2010;

CONDIVIDE LE LINEE ELABORATE NELLA DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI

È CHIAMATA A FORMALIZZARE CON LA SCUOLA UN PATTO EDUCATIVO/FORMATIVO


SOSTIENE LA MOTIVAZIONE E L'IMPEGNO DELL'ALUNNO O STUDENTE NEL LAVORO SCOLASTICO E DOMESTICO;

VERIFICA REGOLARMENTE LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI;

VERIFICA CHE VENGANO PORTATI A SCUOLA I MATERIALI RICHIESTI;

CONSIDERA NON SOLTANTO IL SIGNIFICATO VALUTATIVO, MA ANCHE FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE.

INCORAGGIA L'ACQUISIZIONE DI UN SEMPRE MAGGIORE GRADO DI AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI TEMPI DI STUDIO, DELL'IMPEGNO SCOLASTICO E DELLE RELAZIONI CON I DOCENTI;



2.4 Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti un Bisogno Educativo Speciale.

Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative (dove previsto dalla legge).
- Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.
- Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.



3 Il Piano didattico Personalizzato

Il **PDP** è il documento legislativo ufficiale in cui i docenti, quando è presente una diagnosi specialistica o quando ci si trovi di fronte alla necessità di formalizzare interventi educativi particolari, anche transitori, redigono il percorso personalizzato dello studente ed indicano tutte le strategie da mettere in atto per rispondere alle sue esigenze specifiche. Esso ha lo scopo di "definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti." Esso dovrà contenere:

- i dati anagrafici dell'alunno
- la tipologia del disturbo (se presente)
- le attività didattiche **individualizzate**
- le attività didattiche **personalizzate**
- gli **strumenti compensativi** utilizzati
- le **misure dispensative** adottate
- le forme di verifica e di valutazione personalizzate

Il PDP deve essere redatto entro tre mesi dalla ricezione della diagnosi oppure, in caso di certificazione o diagnosi presente già a scuola, nel primo trimestre di ogni anno scolastico.

Per gli altri casi, può essere redatto in un qualsiasi momento dell'anno scolastico, dopo attenta valutazione del team docenti/consiglio di classe e successiva delibera opportunamente verbalizzata.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

3.1 Didattica individualizzata e personalizzata

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio.

- La *didattica individualizzata* consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.
- La *didattica personalizzata*, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di

apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.” (citato da: Allegato al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011)



3.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

- “Gli *strumenti compensativi* sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:

La sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

Il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

I programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettera E della contestuale correzione degli errori;

La calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

Altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.

- Le *misure dispensative* sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. D’altra parte,

consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli *items* della prova.

L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.”

(citato da: Allegato al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011)

3.3 PDP per alunni con cittadinanza non italiana

COME CHIARITO NELLA NOTA DEL MIUR DEL 22 NOVEMBRE 2013 E NELLA PRECEDENTE C.M. N.8/2013 GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA, SOPRATTUTTO I NEO ARRIVATI IN ITALIA, NON NECESSITANO DELLA FORMALIZZAZIONE DI UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO, SE NON IN PRESENZA DI ALTRE PROBLEMATICHE. PER LORO È NECESSARIO TUTTAVIA PROGETTARE INTERVENTI DIDATTICI CHE MIRINO SOPRATTUTTO ALL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA.

4 VERIFICA E VALUTAZIONE

Con particolare riferimento agli alunni stranieri

Abbiamo già chiarito l'importanza della fase di osservazione iniziale, ma il momento forse maggiormente formativo dell'intero processo di apprendimento è quello della verifica degli obiettivi e della valutazione che ne consegue. La normativa vigente pone una grande attenzione alla valutazione, non solo per gli alunni con Bisogni educativi Speciali ma relativamente a tutti gli alunni della scuola ed, essendo un momento di confronto e di crescita, è necessario riflettere con molta attenzione sul significato che essa assume nel caso di alunni/studenti che possono essere particolarmente sensibili e fortemente condizionati dai risultati ottenuti.



Le **verifiche periodiche e finali** devono essere **coerenti** con quanto stabilito del **PDP** (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi e misure dispensative ecc.) e che la **valutazione** deve sempre tenere conto delle implicazioni dovute a determinati disturbi o situazioni di svantaggio (valutazione del contenuto più che della forma, non valutare gli errori di ortografie ecc.) (D.M. 12/07/2011 art.6)

- E' quindi auspicabile che per la valutazione degli obiettivi personalizzati si utilizzino criteri di valutazione che non cadano in una pseudo indulgenza che riduca i traguardi formativi , quando questo può essere evitato nè in una valutazione ridotta, a causa dell'uso degli strumenti compensativi o delle misure dispensative.

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che **gli alunni con cittadinanza non italiana** presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Data la complessità della valutazione nel caso di alunni che vivono in unità familiari in cui spesso non si parla italiano o si parla un italiano utile alla sola comunicazione di base ricordiamo anche che la normativa invita i docenti a tenere conto :

dei livelli di partenza

del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa)

del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento ritenuti «essenziali».

Considerando quindi la direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 e le successive note di chiarimento e tenendo conto delle particolari difficoltà a cui va incontro l'alunno straniero, soprattutto di recente immigrazione, è possibile prevedere:

- un adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle competenze essenziali acquisite.
- Una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico, attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa. Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe o il Team docenti opera, affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non comportano necessariamente l'uso della lingua italiana.
- Nel caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte del piano di studi dell'Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione

degli stessi, negli ambiti che lo rendano possibile. Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l'alunno nel primo trimestre, riportando a margine la motivazione: "in corso di prima alfabetizzazione".

- Nel caso di percorsi personalizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate nel corso dello scrutinio del primo trimestre.
- Il consiglio di classe dovrà valutare un piano di eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline. Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

LA VALUTAZIONE DI FINE CICLO ANCHE PER GLI ALUNNI STRANIERI È INVECE FUORI DISCUSSIONE OGNI STUDENTE DEVE ARRIVARVI CON LA CORRETTA PREPARAZIONE RICHIESTA A TUTTI.

5 Indicazioni operative per lo svolgimento delle prove invalsi (II e V Primaria e III Media) e dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione

E' bene ricordare che nello svolgimento degli esami di stato esiste una normativa differente per gli alunni certificati in base alla legge 170 rispetto a tutte le altre situazione di BES.

5.1 Alunni con DSA

- I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte (comprensive della Prova Nazionale) gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.
- È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".
- Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

- In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte (prova nazionale ipotesi di 30min aggiuntivi), con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
- Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

5.2 Alunni con cittadinanza straniera

- La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.
- La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati.

5.3 Altri alunni con BES

- Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.
- La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
- A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

IN OGNI CASO, PER SIFFATTE TIPOLOGIE, NON È PREVISTA ALCUNA MISURA DISPENSATIVA IN SEDE DI ESAME, SIA SCRITTO CHE ORALE, MENTRE È POSSIBILE CONCEDERE STRUMENTI COMPENSATIVI, IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO PER GLI ALUNNI CON DSA.

(citato in Nota Ministeriale n.3587 -3 giugno 2014 Allegato tecnico alla prova nazionale)

6 LINGUE STRANIERE: CHIARIMENTI

6.1 Alunni Stranieri neoarrivati

Per quanto riguarda gli alunni di recente immigrazione, il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri (tale utilizzo deve essere debitamente verbalizzato e registrato nel corso dell'anno scolastico).

PER QUESTI ALUNNI I CONSIGLI DI CLASSE POSSONO DECIDERE DI ADOTTARE UN PDP CHE DOVRÀ ESSERE ACCLUSO ALLA DOCUMENTAZIONE D'ESAME E SOLO PER QUESTI ALUNNI, LA SECONDA LINGUA NON SARÀ OGGETTO DI PROVA D'ESAME.

6.2 Alunni con DSA

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore.

Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato.

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.

In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne **le misure dispensative**, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di tempi aggiuntivi e di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l'avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari.

Poiché l'insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno precisare che l' "esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. (citato in Linee guida allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011)

6.3 Esonero - dispensa

In casi di particolare gravità è possibile però "dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

CERTIFICAZIONE DI DSA ATTESTANTE LA GRAVITÀ DEL DISTURBO E RECANTE ESPLICITA RICHIESTA DI DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE;

RICHIESTA DI DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA PRESENTATA DALLA FAMIGLIA O DALL'ALLIEVO SE MAGGIORENNE;

APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE CHE CONFIRMI LA DISPENSA IN FORMA TEMPORANEA O PERMANENTE, TENENDO CONTO DELLE VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE E SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEGLI INTERVENTI DI NATURA PEDAGOGICO-DIDATTICA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PERCORSI DI STUDIO IN CUI L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA RISULTI CARATTERIZZANTE (LICEO LINGUISTICO, ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO, ECC.).

In sede di esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, **l'alunno o lo studente possono** – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - **essere esonerati** all'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. (Decreto Ministeriale 12/07/2011 art.5 -6)



QUADRO NORMATIVO PER L'INCLUSIONE

DPR 275/99 ART 4 C.2 - REGOLAMENTO PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

LEGGE 28 MARZO 2003 - N. 53 LEGGE MORATTI

LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170 «NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO.»

DECRETO MINISTERIALE 12/07/2011 CON ALLEGATE LE "LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO."

CIRCOLARE N. 48 – DEL 31 MAGGIO 2012 : ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. ISTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE.

DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012 «STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA.»

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 DEL 6 MARZO 2013 - "STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA". INDICAZIONI OPERATIVE.

NOTA 1551 DEL 27 GIUGNO 2013 OGGETTO: PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ

NOTA PROT.N. 2563 DEL 22/11/2013 OGGETTO : STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A.S. 2013/2014 CHIARIMENTI